

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 DICIANNOVESIMA RIUNIONE - 17 DICEMBRE 1997 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (ASSILEA) Operazione con decreto di concessione provvisoria graduatoria 1996.

Valore degli investimenti ammessi alle agevolazioni: 100 ML, di cui 40 ML da realizzare nel 1997, 25 ML nel 1998 e 35 ML nel 1999. I contratti leasing relativi agli investimenti 1997 sono già stati stipulati e le spese sostenute ad oggi sono di 35 ML.

Si chiede conferma che, pur non avendo ancora stipulato i contratti di leasing relativi agli investimenti degli anni solari successivi (1998 e 1999), il cliente può richiedere ed ottenere l'erogazione della prima quota di contributo in quanto ha realizzato più del 33,33% dell'investimento complessivo previsto.

R. Premesso che la richiesta di erogazione deve essere avanzata dall'istituto collaboratore e non dall'impresa, si ricorda, come già chiarito nella seduta del 6 febbraio 1997, che l'erogazione della prima quota dalla banca concessionaria alla società di leasing avviene allorché quest'ultima abbia sostenuto spese pari almeno ad 1/3 dell'intero investimento ammissibile ed abbia corrispondentemente stipulato uno o più contratti di leasing, ancorché ve ne siano altri ancora da stipulare. Nelle ipotesi avanzate, quindi, essendo stata sostenuta una spesa pari al 35% del totale ed essendo stati stipulati i relativi contratti, la prima erogazione potrà aver luogo.

Per quanto concerne il trasferimento del contributo dalla società di leasing all'impresa, esso avviene per rate semestrali posticipate con riferimento ai contratti entrati in decorrenza, indipendentemente dal fatto che ve ne siano o meno altri ancora da stipulare, attribuendo l'intera quota di contributo erogata ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Nel caso in esame, quindi, il trasferimento della prima quota all'impresa potrà avvenire fino all'ammontare del contributo relativo ai beni consegnati, pur in presenza di ulteriori contratti ancora da stipulare.

D. (B. MEDIOCREDITO) Si domanda se sia possibile considerare nel novero dei dipendenti per il calcolo dell'indicatore anche quelli con contratto di formazione e lavoro dopo l'ultimazione del periodo di formazione (quello interno al contratto: nel senso che durante il periodo di formazione esiste l'obbligo contrattuale per il datore di lavoro di effettuare circa 40 ore di formazione teorica ed 80 di formazione pratica che normalmente vengono svolte nei primi mesi).

R. Ciascun dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro può essere computato a partire dal momento in cui lo stesso dipendente abbia prestato un numero di ore almeno pari a quelle previste dal relativo contratto per il periodo di formazione.

D. (B. MEDIOCREDITO) Quali sono le responsabilità dell'istituto collaboratore (società di leasing) in merito al mantenimento dei beni, da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo richiesto dalla normativa considerando anche il fatto che tale periodo potrebbe essere superiore ai termini del contratto di leasing?

R. Nel caso in cui l'impresa venga meno agli obblighi di mantenimento quinquennale, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, dei beni in leasing agevolati, l'istituto collaboratore ha l'obbligo di sospendere i trasferimenti del contributo e di informarne tempestivamente la banca concessionaria (ai sensi dell'art. 5 della convenzione tra le banche concessionarie e gli istituti collaboratori) al fine di non incorrere nelle previste sanzioni.

D. (B.MEDIOCREDITO) Relativamente alla documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di prima erogazione del contributo concesso, anche per le domande ripresentate sul secondo bando ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento vale quanto previsto al punto 4.1 della circolare M.I.C.A. del 4.12.96, e cioè, che la documentazione finale, nel caso di programmi già ultimati alla data di pervenimento del decreto di concessione provvisorio, potrà essere prodotta successivamente alla richiesta di prima erogazione?

R. No.

D. (PROMINVESTMENT) In merito alla documentazione finale di spesa, la normativa 488/92 prevede che le ditte possano presentare copia autentica delle fatture (quietanze o accompagnate da documentazione comprovante il pagamento) o elenchi o elaborati di contabilità industriali riepilogativi dei suddetti titoli di spesa. Anche se non disciplinato, si ritiene che nel caso vengano presentati elenchi o tabulati, gli stessi debbano essere espressamente richiamati negli allegati 11 o 13 (indicando il n° di pagine, il n° di fatture e l'importo complessivo); detti elenchi o tabulati dovrebbero essere inoltre timbrati in ogni pagina ed almeno firmati nella prima ed ultima pagina dal Legale rappresentante della ditta con autentica ai sensi dell'art. 20 della Legge 4.1.68 n. 15.

R *Si ritiene opportuno che gli elenchi di fatture e gli elaborati di contabilità industriale contengano, anche nell'interesse dell'impresa, gli elementi minimi che ne garantiscano l'autenticità, ne impediscano la contraffazione o l'alterazione e ne rappresentino i contenuti in forma sintetica, riassuntiva e di facile lettura, ancorchè tutto ciò non sia esplicitamente previsto dalla normativa di attuazione.*

D. (PROMINVESTMENT) A causa di uno slittamento nell'esecuzione del programma di investimenti ammesso in via provvisoria (che comunque sarà completato entro i 48 mesi previsti ex lege) una ditta fatturerà le spese programmate in ritardo rispetto alla suddivisione temporale prevista; ciò comporterà, per effetto dell'attualizzazione delle spese stesse all'anno di avvio del programma, una diminuzione del valore attualizzato degli investimenti con conseguente riduzione del contributo concesso in via provvisoria.

L'azienda ha chiesto se, nell'ambito di quanto già previsto dal programma, potrà acquisire alcuni beni aventi migliori caratteristiche e con maggiori prestazioni e quindi più costosi, la cui fatturazione avverrebbe in tempi tali da compensare il minor contributo che si genererebbe per effetto del citato slittamento temporale.

Poiché il valore dell'investimento attualizzato sarebbe di poco superiore a quello ammesso, si chiede se in sede di verifica finale si possa ammettere la spesa superiore certificata dalla ditta e se il contributo in tal caso potrà essere utilizzato interamente entro il tetto di agevolazione concesso in via provvisoria.

R. *Le modifiche del programma intervenute nel corso di realizzazione dello stesso, ivi comprese quelle che comportano un aumento delle spese ammissibili, sono in linea di massima consentite purché vengano confermate le finalità e le caratteristiche principali del programma medesimo. Su tali aspetti si intrattiene puntualmente la banca concessionaria in sede di relazione finale, fermo restando il divieto di superare il contributo concesso in via provvisoria.*

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO) Si chiede conferma che quanto disposto con nota MICA del 16.12.96 n. 39106 - punto 2 - sia da intendersi come norma generalizzata e possa pertanto essere riferito a tutti i bandi ministeriali (e quindi non soltanto al primo oggetto dei provvedimenti di concessione del 20.11.96) e a tutte le erogazioni (e non soltanto a quella della prima quota di contributo), tenuto conto che le imprese provvedono al pagamento in favore dell'ufficio del Registro all'atto del materiale versamento dei conferimenti soci e non all'atto della delibera.

R. *Quanto disposto con nota MICA protocollo n.39106 del 16/12/1996, il cui contenuto del punto 2 viene di seguito riportato, è valido per tutte le erogazioni dei primi due bandi. Nota MICA n. 39106 del 16/12/1996, punto 2: “l’allegato 10 alla circolare di questo Ministero n. 38522 del 15 dicembre 1995 prevede al punto A che nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale, ai fini dell’erogazione della prima quota di contributo, le imprese interessate debbano produrre copia autenticata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto prescritto al competente ufficio del Registro; tale documentazione risulta riferita ai soli casi in cui le imprese stesse abbiano provveduto al pagamento in favore dell’ufficio del Registro prima della predetta richiesta di erogazione in relazione ai versamenti eventualmente già effettuati dai soci. Ai fini dell’erogazione della prima quota risulta, pertanto, necessaria la produzione della sola copia autenticata del verbale del consiglio di amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote, integrata con l’attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto all’ufficio del Registro esclusivamente nei casi prima prospettati.”*

D. (EFIBANCA) Un’azienda ha acquistato per L/M 5000 un opificio industriale che forma, in uno a costi da sostenere per l’acquisto di macchinari ed attrezzature (L/M 2500), un programma di investimento oggetto di domanda di agevolazioni Legge 488/92.

La Ditta venditrice che aveva acquistato detto immobile nel 1988 non ha ottenuto per il costo sostenuto per l’acquisto alcuna agevolazione però, nell’ambito di un più ampio programma di investimenti per l’acquisto di macchinari ed attrezzature del costo di circa L/M 6500, ha effettuato anche opere di adeguamento funzionale dell’immobile (pavimentazione industriale, impianto elettrico e F.M., etc.) per un costo di circa L/M 850.

Tali costi (imputati alla voce opere murarie ed assimilabili) sono state oggetto di agevolazioni in base alla Legge 64/86.

Si chiede di conoscere se l’ammontare delle opere murarie ammesse alle agevolazioni Legge 64/86 (modeste in relazione al valore ed alle dimensioni dell’opificio di oltre mq. 8000) possano rendere non ammissibile alle agevolazioni Legge 488/92 l’intero costo di L/M 5000 sostenuto dall’attuale acquirente.

- considerato che l’immobile, seppur promesso in vendita nel corso del 1997, sarà consegnato alla ditta acquirente nel gennaio 1999 a completamento del periodo di utilizzo e destinazione previsto dalla Legge 64/86 a carico della ditta venditrice
- considerata altresì la modestia delle opere murarie ammesse all’epoca ai benefici Legge 64/86 si ritiene che le stesse possano non inficiare l’ammissibilità alle agevolazioni Legge 488/92 del costo sostenuto per l’acquisto della attuale acquirente che andrà a realizzare nell’opificio acquistato una nuova iniziativa produttiva con incremento occupazionale.

R. *Ai fini della determinazione, per la concessione delle agevolazioni della L 488/92, del valore dell’immobile (e relative spese accessorie) che ha già goduto di agevolazioni di Stato nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, si deve prevedere lo stralcio delle relative spese già agevolate, fatto salvo il caso in cui la nuova domanda di agevolazione venga presentata dopo che sia trascorso detto periodo di tempo.*

D. (CENTROBANCA) In sede di collaudo finale degli investimenti, si è rilevato che a fronte di un programma del tipo “nuova iniziativa” di complessive lire 12.900.000.000 ca., lire 4.100.000.000 ca. sono relative alla spesa sostenuta per la “incisione” di cilindri (stampi) che vengono utilizzati per la realizzazione vera e propria del prodotto (film stampati ed accoppiati per imballaggi).

Dette spese non sono state iscritte a “libro cespiti ammortizzabili” in quanto la ditta, con dichiarazione ai sensi dell’art. 4 Legge 4.1.68 n. 15 dichiara che il “cilindro”, inteso come parte meccanica vera e propria, all’atto dell’acquisto viene registrato in contabilità nei “cespiti”, mentre la relativa “incisione”, essendo effettuata da aziende specializzate in lavorazione per conto terzi ed

avendo un costo unitario mediamente di lire 550.000ca., quindi inferiore a lire 1.000.000, nel rispetto delle normative fiscali, viene registrato in contabilità alla voce “prestazioni di terzi”.

La stessa precisa inoltre che la “durata tecnica” del “cilindro inciso” (stampo) è tale da soddisfare le prescrizioni previste dalla normativa Legge 488/92 relativamente al periodo di utilizzo (5 anni dalla entrata in funzione).

R. La natura dell’agevolazione, contributo in c/capitale, richiede che le spese agevolate vengano necessariamente iscritte nell’attivo patrimoniale.

D. (BANCA CARIGE) Siamo di fronte al caso in cui una società per azioni, che per rispettare la condizione particolare posta nel decreto di concessione ed ottenere così l’erogazione della prima tranche, deve elevare nel corso del 1997 il capitale sociale di L. 604.000.000. A tal uopo la stessa ha presentato un verbale di assemblea datato 11.09.97 dal quale si evince quanto segue:

- è stato approvato aumento di capitale sociale da L. 3.000.000.000 a L. 4.000.000.000 mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione alla pari agli attuali azionisti;
- l’approvazione della situazione patrimoniale della Società a carattere straordinario alla data del 31.07.97 in quanto è prevista l’incorporazione - nella società beneficiaria del contributo ex lege 488/92 - di altra impresa;
- copertura delle perdite di periodo (1.01.97 - 31.07.97) fatte registrare dalla società in parola quanto a L. 540.000.000= mediante corrispondente utilizzo di riserva per contributi a fondo perduto e quindi sostanzialmente mediante riduzione del netto patrimoniale.

La società richiedente l’erogazione ci comunica altresì che, alla data del 31.7.1997, sono state contabilizzate quote di ammortamento in via anticipata quanto a L. 341 milioni.

Nel caso in cui tenessimo conto del valore degli ammortamenti anticipati avremo la seguente situazione: aumento c.s. + L. 1.000 milioni; perdite - L. 540 milioni; ammortamenti anticipati + L. 341 milioni = + L. 801 milioni. Avremo quindi un saldo superiore ai 604 milioni richiesti.

Resta da chiarire se l’entità degli ammortamenti anticipati, proprio perché relativi ad una situazione infrannuale e non ad un bilancio approvato, sono da computare.

R. Ai fini dell’erogazione della prima quota delle agevolazioni, la documentazione necessaria da produrre, ai fini del soddisfacimento della condizione prevista dall’art.6 del decreto di concessione provvisoria, consiste nell’acquisizione della copia autenticata del verbale dell’assemblea straordinaria relativa all’aumento del capitale sociale nonché della copia autenticata dell’attestazione del deposito della delibera assembleare stessa presso la competente Cancelleria del tribunale. La verifica dell’effettivo apporto di capitale richiesto, sarà effettuata al momento di redigere lo stato finale dell’iniziativa e con riferimento alla data di ultimazione del programma.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO). Un’impresa è stata ammessa alle agevolazioni nelle graduatorie 1997. Per problemi tecnici l’iniziativa programmata, per la quale l’impresa ha ottenuto la concessione del contributo, è stata avviata da un’altra società controllata, a nome della quale sono stati emessi i primi titoli di spesa.

La società beneficiaria del contributo provvederà alla incorporazione di detta controllata entro breve, per proseguire, quindi, in proprio l’iniziativa.

Tale fattispecie è già prevista dal punto 1.1 della circolare Minindustria n. 36157 del 19.6.96, che stabilisce che la determinazione del capitale proprio preesistente, nel caso in cui il soggetto che ha avviato l’iniziativa sia diverso da quello che presenta la domanda ai sensi della L. 488/92, debba essere fatta con riferimento a quest’ultimo soggetto e dal momento in cui esso diviene legittimamente titolare dell’iniziativa (data dell’incorporazione).

Oltre alla rilevazione di quanto sopra, si richiede se all’atto della incorporazione si debba procedere nuovamente anche alla verifica dei parametri dimensionali del soggetto beneficiario, in analogia a

quanto previsto con circolare 8.5.97 n. 247255 per i casi di subentro nel soggetto richiedente le agevolazioni conseguenti ad operazioni societarie.

R. Nel caso prospettato si ritiene opportuno preliminarmente rilevare che le spese sostenute dalla società incorporata non sono ammissibili alle agevolazioni, atteso che questa non ha presentato domanda di agevolazioni e che l'impresa beneficiaria non sostiene spese per l'acquisto dei beni già di proprietà dell'incorporata medesima. Le disposizioni contenute nella circolare MICA n. 36157 del 19.6.96 si applicano nei casi in cui un nuovo soggetto subentri nella proprietà di beni agevolati ad una precedente impresa, e quindi non sono applicabili nel caso in esame, per il quale, invece, si confermano le modalità di rilevamento dei parametri dimensionali correntemente applicate.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO). In base a quanto disposto con circolare 15.12.1995 n. 38522, punto 8.2, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la documentazione finale di spesa entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma.

Si verificano casi - tra l'altro non rari trattandosi di forniture di beni strumentali - nei quali le società beneficiarie abbiano ottenuto dilazioni di pagamento dai propri fornitori ben superiori al termine indicato, ovvero abbiano fatto ricorso ad operazioni non agevolate di sconto effetti pluriennali le cui scadenze eccedono il termine di 6 mesi dall'ultimazione.

Si ritiene che, in tali casi, qualora le imprese non provvedano ad un pagamento anticipato, le stesse nel trasmettere la rendicontazione finale debbano escludere dalle spese agevolabili quelle non ancora pagate a tale data. Si richiede conferma in tal senso.

R. Si concorda con la banca concessionaria, fatta eccezione per le operazioni "Sabatini" non agevolate "pro soluto" per le quali la data da valutare ai fini di cui si tratta è quella del pagamento a saldo della fattura da parte della banca che garantisce l'operazione. In quest'ultimo caso, tuttavia, la banca concessionaria acquisisce idonea documentazione comprovante che si tratti, appunto, di operazione "pro soluto".

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO) Un'impresa ha presentato nel 1996 un progetto, poi ammesso alle agevolazioni, per l'acquisto di macchinari da realizzarsi con il sistema della locazione finanziaria. Il programma di investimenti, realizzato con un unico contratto leasing, è stato avviato in data 3.10.94 ed ultimato in data 11.12.94.

L'impresa aveva previsto nel modulo di domanda per l'anno 1994 apporti di capitale - quale parte nuova a copertura finanziaria dell'investimento - per L. mil. 200.

Dalla verifica della documentazione presentata dall'impresa per ottenere l'erogazione della I° quota di contributo è emerso che tale aumento di capitale è stato deliberato e versato in contanti in data 21.12.94.

Lo stesso, risultando successivo all'ultimazione del programma anche se comunque avvenuto entro lo stesso anno solare nel quale si realizza l'investimento, non potrebbe pertanto essere ritenuto valido. Gli utili e gli ammortamenti anticipati dell'intero esercizio 1994 acquisibili in alternativa a quanto sopra, risultano irrilevanti (ca. L. mil. 10). In conseguenza di ciò l'indice non normalizzato relativo al capitale proprio, ricalcolato alla luce dei dati attuali, determina uno scostamento in negativo rispetto al corrispondente parametro di graduatoria dell'80%. Il parametro relativo all'occupazione risulta ancora invece da verificare (entrata a regime 10.10.96, anno a regime 1997); l'impresa potrebbe quindi teoricamente dimostrare un maggiore incremento occupazionale nell'unità produttiva, sempre riconducibile all'iniziativa, tale da determinare uno scostamento in positivo rispetto alla graduatoria di almeno il 20%, così da ridurre lo scostamento medio dei 2 parametri a 30 punti percentuali, calcolati sempre sulla base degli indicatori non normalizzati. Si richiede se, in tale fattispecie, sussistendo allo stato attuale concrete possibilità di revoca del provvedimento, si debba ugualmente procedere all'erogazione del contributo richiesta dall'impresa. Si richiede inoltre conferma che gli scostamenti medi dei due parametri ai fini della verifica di cui

sopra siano effettivamente da calcolare sui dati non normalizzati o se tale verifica verrà effettuata a consuntivo da Minindustria sui parametri normalizzati (determinati in funzione di tutte le iniziative agevolate in ciascuna regione).

R. Nel confermare ciò che, ormai, dovrebbe essere ben noto, almeno alle banche concessionarie, e cioè che lo scostamento degli indicatori è rilevato sui dati non normalizzati, si ritiene più che opportuno che la banca, in considerazione del fatto che l'anno di rilevamento volge ormai al termine, rilevi l'effettiva occupazione media "a regime" prima di erogare. In ogni caso, in situazioni del genere, è sempre opportuno condurre verifiche preliminari all'erogazione in merito alle eventuali incontrovertibili ipotesi che l'occupazione necessaria non venga raggiunta.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO) La convenzione tra banche concessionarie e società di leasing prevede (art. 3 ultimo capoverso):

“Nel caso di contratto di locazione finanziaria stipulato prima della sottoscrizione della presente convenzione, deve essere stipulato un atto aggiuntivo al contratto, da registrare, che riporti le condizioni di cui alla suddetta appendice”.

Ci viene richiesto da una delle società di leasing ns. collaboratrice, in quanto l'applicazione di tale vincolo non avverrebbe uniformemente da parte di tutte le Società convenzionate, se l'obbligo di registrazione di cui sopra sia da intendersi come perentorio o sia possibile derogarvi, anche per i contratti di locazione finanziaria da stipulare in futuro, anche al fine di evitare alle imprese ulteriori oneri aggiuntivi.

R. Fermo restando che la convenzione prevede l'obbligo della registrazione solo per l'eventuale atto aggiuntivo, la formulazione dell'art. 3 della convenzione stessa non sembra prestarsi ad interpretazioni. Gli istituti collaboratori che dovessero tenere comportamenti difformi verrebbero sottoposti all'applicazione delle previste sanzioni.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO). Una società opera nel campo della riqualificazione delle condotte idriche e fognanti mediante l'utilizzo di un sofisticato sistema di controllo elettronico in grado di procedere all'ispezione non distruttiva e mappatura delle condotte con inserimento di tubolare a calza interne, al recupero delle dispersioni, all'analisi ed ottimizzazione della rete. I servizi descritti vengono forniti sia a, privati che ad amministrazioni pubbliche o a soggetti privati gestori di servizi pubblici che necessitano di conoscere lo stato della rete idrica e fognante della propria abitazione ovvero della rete idrica comunale gestita. Il servizio è inoltre espressamente mirato ad attuare una maggiore salvaguardia ambientale prevenendo l'inquinamento delle falde acquifere e consentendo un più razionale utilizzo delle risorse idriche. Si richiede se tale attività possa collocarsi fra quelle di cui al punto 2 sub. a di cui all'allegato 3 della C.M. 15.12.1995 n. 38522 (assistenza alla introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi).

R. No, in quanto l'attività di servizi di cui al punto 2.a dell'allegato al regolamento concerne l'assistenza e, quindi la consulenza alla introduzione/adattamento di nuove tecnologie nel processo produttivo dell'impresa utilizzatrice del servizio e non il proprio utilizzo di tali nuove tecnologie come sembra per il caso prospettato.

D. (CENTROBANCA) Con riferimento ad un'azienda che ha presentato una domanda di agevolazioni a valere sui fondi 1996, ai sensi dell'art. 12 comma 1 aventi le seguenti caratteristiche:

data di avvio a realizzazione del programma (1° titolo di spesa ammesso)	25.1.1992
data di ultimazione ed entrata in funzione del gruppo omogeneo di macchinari funzionalmente autonomi, relativo al "reparto tessitura-tubolari calze"	29.2.1992
data di ultimazione del programma (ultimo titolo di spesa)	9.9.1994

Si richiede se, a seguito di collaudo per accertamento esecuzione del programma, risultano ammissibili i macchinari del “reparto tessitura-tubolari calze” alienati in data 19.3.1997 (data posteriore ai 5 anni dell’entrata in funzione) per i quali non è stato possibile svolgere alcun accertamento, ad eccezione del mero riscontro contabile (libro cespiti ammortizzabili, fatture di acquisto e di vendita).

R. Si ritiene di poter ammettere alle agevolazioni anche la spesa relativa ai macchinari in oggetto, alla luce della documentazione contabile fornita dall’impresa e formalmente corretta, considerato il rispetto da parte della stessa del periodo dei 5 anni dalla entrata in funzione. In sede di relazione finale, la banca concessionaria deve condurre tutti gli accertamenti necessari a surrogare il riscontro fisico dei beni agevolati nonché del rispetto del previsto quinquennio. La risposta negativa fornita ad analogo quesito B.Napoli n. 10.27 della raccolta (riunione del 16.7.96) è stata data nel presupposto che in quel caso non vi fosse neanche la documentazione sufficiente per condurre i necessari suddetti accertamenti.

D. (BANCA CARIGE) Relazione finale: il caso che ricorre con maggiore frequenza è quello in cui, al momento della redazione della relazione finale di spesa, l’esercizio successivo alla data di entrata a regime non risulta ancora trascorso. Non si comprende, anche alla luce di quanto indicato nelle avvertenze per la compilazione della relazione in parola, come la Concessionaria possa proporre la conferma o meno delle agevolazioni risultando, in tal caso, il dato occupazionale elemento futuro. Diviene in effetti difficile valutare se, come indicato al Rif. H delle avvertenze “... le variazioni prevedibili non siano tali da configurare incontrovertibilmente le ipotesi di revoca....”.

E, qualora la concessionaria non si esprima (per i motivi anzidetti) né per la conferma né per la revoca dell’intervento agevolativo, il controllo del dato occupazionale andrà eseguito dalla concessionaria o dal Minindustria?

- caso in cui l’anno successivo rispetto a quello a regime risulta già trascorso: quale documentazione andrà richiesta all’impresa ai fini (modulo DM 10 relativo a ciascun mese?) dalla verifica del dato occupazionale “a regime”?

- caso in cui l’impresa produce alla concessionaria la documentazione finale di spesa in data immediatamente precedente la prescritta scadenza di 6 mesi dalla fine dell’investimento. Da successivo controllo effettuato dalla concessionaria emerge che tale documentazione risulta carente e viene integrata dall’impresa in data successiva rispetto alla predetta scadenza di 8 mesi. Il predetto termine si “congela” nel momento in cui l’impresa produce la documentazione, ancorché incompleta?

R. Per quanto concerne gli elementi che la banca concessionaria deve indicare al punto H della relazione finale, poiché, nel rispetto dei tempi previsti dalla Circolare n. 38522 del 15.12.95, non è possibile sospendere l’emissione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni nei casi in cui non risulta trascorso l’esercizio successivo a quello di entrata a regime, è necessario che le banche concessionarie si attengano a quanto indicato nelle avvertenze allegato allo schema di relazione finale, la cui adozione ha già consentito, in casi analoghi, di emanare alcune centinaia di decreti di concessione definitiva, schema peraltro concordato con le banche medesime. Il giudizio finale richiesto alla banca deve pertanto intendersi, nei casi in parola, quale conferma, al momento dell’istruttoria finale, dell’insussistenza di cause che possano configurare incontrovertibilmente le ipotesi di revoca delle agevolazioni. In tal senso detto giudizio deve essere reso. Rimane a carico del Ministero l’attività ispettiva. La normativa non prescrive specifiche modalità per la verifica sui dati occupazionali. Le relative modalità operative sono demandate alla competenza delle banche concessionarie. Per quanto attiene, infine, alla documentazione di spesa che l’impresa deve trasmettere alla banca entro sei mesi dall’ultimazione del programma, si è dell’avviso che il termine fissato dalla normativa sia sufficiente a produrre quanto necessario e che, pertanto,

eventuali gravi carenze della documentazione, non imputabili a gravi e giustificati motivi e/o a soggetti diversi dall'impresa richiedente, non possono che condurre, previa contestazione ed informazione da parte della banca concessionaria, alla revoca delle agevolazioni così come previsto dall'art.9, comma 2 del regolamento. In ordine poi alla decorrenza dei termini prescritti per le attività proprie delle banche concessionarie, si richiama quanto indicato nell'ultimo capoverso della nota n. 234267 del 21.11.97 del Ministero.

D.(EFIBANCA) L'azienda opera in obiettivo 1. Essa ha usufruito delle agevolazioni finanziarie ai sensi della Legge 64/86 (nuova iniziativa) da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato (ex Agensud). Il decreto di concessione provvisoria è del 21.11.95.

L'azienda ha completato il programma di investimenti richiedendo il saldo del contributo spettante che è stato incassato (al 90%) alla fine dello scorso anno, rimanendo in attesa del saldo finale del 10%. L'attività esercitata è la seguente: produzione in laboratorio di colture in vitro di piante con processo biotecnologico (micropropagazione o propagazione clonale).

Infatti l'azienda rientrava nelle maggiorazioni settoriali previste dalla predetta Legge 64/86 - AS attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT).

L'impresa ha, in questi anni, così come previsto, raggiunto lusinghieri risultati ed in forza del successo ottenuto intende ampliare l'attività. Considerato che la Legge 488/92 elenca le attività economiche ammesse ai contributi dalla classificazione ISTAT 91 sezioni C e D e, poiché l'attività produttiva esercitata dalla medesima non troverebbe una rispondente e precisa collocazione nelle attività elencate dalla classificazione ISTAT 91. Si richiede se tale attività possa essere inquadrata nel codice attività 36.63 (altre attività manifatturiere n. ca).

R. *Qualora per l'attività prospettata da un'impresa che richiede le agevolazioni vi siano incertezze nella classificazione della stessa tra quelle di cui alle sezioni C e D della classificazione ISTAT '91, occorre preliminarmente verificare se l'attività medesima non sia univocamente inquadrabile in una delle sezioni diverse dalle C e D, caso in cui la domanda andrebbe respinta. Qualora tale ultimo univoco inquadramento non fosse possibile, occorrerà individuare l'attività classificata più affine e, di conseguenza, proporre o meno la domanda per la concessione delle agevolazioni, eventualmente ponendo specifico quesito all'ISTAT per dirimere formalmente il dubbio.*

D. (BNL) In merito alle innovazioni apportate dall'art. 15 della legge 135/97, si chiede di conoscere il parere di codesto Ministero circa possibili interpretazioni dell' art. 2- quater.

In particolare:

1) a fronte di una richiesta di erogazione della seconda trince di contributo formulata da impresa la cui certificazione prefettizia, già in nostro possesso, rechi una data di rilascio ricompresa entro gli ultimi diciotto mesi dalla data della predetta richiesta di erogazione.

- è possibile procedere alla citata erogazione senza rinnovare la certificazione prefettizia in quanto disposto dall'art. 2 - quater?

- è possibile estendere tale procedura, oltre che alle “ comunicazioni” prefettizie, anche alle informazioni “?”

2) la validità temporale delle “Comunicazioni” Prefettizie antimafia, ora estese a sei mesi rispetto alla data del loro rilascio, è applicabile anche alle “Informazioni”?

R. *La normativa di applicazione della L.488/92, successiva al Decreto L.vo 490/94, non prevede di acquisire specifica certificazione antimafia in corrispondenza delle richieste di erogazione del contributo (vedasi anche risposta al quesito del San Paolo 19.11 nella seduta del Comitato n.14 del 06.02.97). L'art.15 del D.L.67/97 ha inteso snellire le procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia, e non quindi introdurre nuove prescrizioni rispetto a quelle già indicate nel D.L.vo 490/94. Si conferma pertanto quanto già precisato nel richiamato quesito del San Paolo.*

D. (MEDIOCREDITO UMBRIA) Si presenta il caso di una cessione di azienda che avviene sulla base di un atto che, come corrispettivo, considera il saldo attivo della situazione patrimoniale dell'azienda ceduta. Ai fini di una corretta valutazione dell'importo finanziabile relativo all'immobile, oggetto di richiesta di agevolazione, si chiede se possa essere utilizzata una perizia giurata attestante il valore dello stesso.

R. Possono essere ammesse alle agevolazioni della legge 488/92 solo le spese relative all'acquisto o alla realizzazione di beni. L'acquisizione di un bene attraverso cessione d'azienda o di ramo d'azienda non è pertanto ammissibile a tali agevolazioni.

D. (MEDIOCREDITO DI ROMA) In relazione al punto 6.2 della Circolare MICA n. 38522 del 15/12/95 concernente, in materia di determinazione della parte nuova del capitale proprio, la possibilità di prendere in considerazione la produzione di utili e/o di ammortamenti anticipati, in sostituzione degli aumenti di capitale, si richiede come comportarsi nel caso si tratti di iniziativa realizzata con lo strumento della locazione finanziaria. In tal caso l'impresa procederà ad una contabilizzazione dell'operazione con il cosiddetto metodo patrimoniale che prevede la contabilizzazione del bene nel patrimonio della società di leasing, mentre i canoni di leasing affluiscono al conto economico dell'utilizzatore quali costi di esercizio.

Tuttavia è possibile contabilizzare la suddetta operazione secondo i principi contabili internazionali pervenendo a risultati diversi, come dimostra l'esempio in allegato rappresentato (all.1) , cui si fa cenno.

Si ritiene in termini conclusivi che ove l'impresa rappresenti nella Nota Integrativa, che ai sensi dell'art. 2423 c.c. costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, gli effetti conseguenti alla contabilizzazione del leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale evidenziando gli ammortamenti anticipati operati, per effetto di tale appostazione imposta dalla normativa fiscale vigente, essi possono essere ragionevolmente utilizzati a fini che interessano esattamente come gli ammortamenti anticipati. .

R. Alla luce dell'attuale normativa l'ipotesi avanzata dalla banca non si ritiene praticabile.

D. (BANCA MEDIOCREDITO) L'impresa A intende agevolare l'acquisto dell'immobile dall'impresa B che non detiene alcuna partecipazione nella A. Tuttavia il controllo di entrambe le società (A e B) è detenuto da una terza società C Si domanda se è possibile agevolare l'acquisto dell'immobile.

R. No, in quanto le due imprese, all'atto della compravendita, risultano collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C..

D. (CENTROBANCA) E' agevolabile ai sensi della L. 488/92 una iniziativa riguardante lo stoccaggio di grano duro a servizio di una industria di pastificazione? Si precisa che l'industria in esame attualmente ha un piccolo stoccaggio di grano che alimenta il mulino aziendale mediante il quale ottiene semola che a sua volta viene trasformata in pasta. Inoltre lo stoccaggio di grano attualmente, essendo di piccole dimensioni, non consente all'industria di effettuare gli acquisti di grano alle migliori condizioni di mercato e nei suoi momenti più appropriati. L'azienda ritiene che tale concetto sia in linea con quanto riportato dalla decisione 94/173 punto 1.1 "investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo stato fresco o trasformati, tramite una riduzione dei costi dei prodotti intermedi di raccolta o di preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di commercializzazione.

R. Pur essendo il programma prospettato in linea con quanto indicato al punto 1.1 dell'allegato n. 2 della decisione CEE 94/173, occorre rilevare che lo stesso punto 1.1 aggiunge: "fermo restando

le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2". Ciò conduce ad escludere qualsiasi intervento agevolato in favore dell'industria molitoria. Pertanto, solo qualora la banca concessionaria dovesse accertare che si tratti di impresa di pastificazione (come sembrerebbe emergere dal quesito), che la capacità di produzione del molino sia dimensionata per la sola alimentazione del reparto pastificazione a valle, che non vi sia vendita né cessione a qualsiasi titolo di farina a soggetti terzi (è opportuna una dichiarazione di impegno anche per il futuro da parte dell'impresa), che la nuova capacità di stoccaggio sia effettivamente giustificata dai motivi economici prospettati e che non sia destinata, neanche parzialmente, a terzi né ad alimentare un eventuale potenziamento del molino, ancorché realizzato esclusivamente con mezzi propri dell'impresa, solo in tali ipotesi la banca concessionaria potrebbe proporre favorevolmente l'iniziativa di cui si tratta.

D. (CENTROBANCA) Una piccola impresa ha presentato, in data 3 maggio 1996, domanda di agevolazioni ai sensi della L. 488/92 a valere sui fondi del 1996, ma non è stata ammessa alle agevolazioni per insufficienza di fondi. Si precisa che il termine di decorrenza delle spese ammissibili era il 1° gennaio 1994, trattandosi di iniziativa promossa da piccola impresa in area Obiettivo 2 ed ammessa al cofinanziamento. La stessa impresa ha ripresentato la domanda di agevolazione a valere sui fondi del 1997 in data 30 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L. 488/92, ed è stata ammessa alle agevolazioni. Alla luce dei quesiti presentati dal San Paolo e da Centrobanca nella riunione del 6 febbraio 1997, per tale impresa non vi è più il vincolo del 30/06/1998 quale termine di presentazione della documentazione finale di spesa.

Si chiede, pertanto, se il programma debba essere ultimato entro 48 mesi dalla presentazione della domanda originaria e se il termine di decorrenza delle spese ammissibili rimanga il 1° gennaio 1994. In tal caso, l'impresa avrebbe un arco temporale compreso tra il 01/01/1994 ed il 03/05/2000 per realizzare il programma di investimento e per apportare i mezzi propri a copertura del programma medesimo.

R. Nel caso di domande ripresentate, viene fatta salva, ai fini dell'ammissibilità delle spese, quella originaria; ciò vale sia in relazione al termine di decorrenza che a quello finale. Nel caso prospettato, quindi, la decorrenza resta fissata dal 1° gennaio 1994 così come resta fissato al quarantottesimo mese successivo alla domanda originaria il termine per l'ultimazione.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO) Un'impresa operante nel settore chimico/manifatturiero intende promuovere un investimento di complessivi £. mld. 18, di cui 4 mld. circa per il rinnovo di impianti e macchinari e 14 mld. per opere di bonifica imposte da normativa regionale del terreno adiacente lo stabilimento volte ad eliminare le sostanze inquinanti presenti nello stesso. Si richiede se le suddette spese, che rappresentano la parte preponderante del progetto, siano da ritenere ammissibili, ed eventualmente se in tutto o in parte. Si ritiene, a parere della scrivente Banca concessionaria, che tali spese, trattandosi di investimento diretto alla tutela ambientale, potrebbero essere ammesse alle agevolazioni purchè ovviamente fatturate da terzi, capitalizzate ed inserite nel contesto di un progetto di "ammodernamento".

R. La spesa proposta non appare pertinente con l'iniziativa produttiva.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO) Si sono verificati due casi in cui le imprese ammesse a contributo nel primo bando hanno manifestato, dopo la ricezione dei provvedimenti di concessione provvisoria, l'intenzione di rinunciare alla facoltà da loro accordata ex art. 12, comma 1, D.M. 527/95, ai cui sensi erano state presentate le domande originarie, in ordine alla decorrenza delle spese agevolabili. Conseguentemente tali imprese richiedono che sia loro accordata la facoltà di ultimare i rispettivi progetti nei 48 mesi dalla data di presentazione della domanda ex L. 488/92 (maggio '96) anziché nei 54 mesi dalla presentazione della domanda originaria ex L. 64/86 (1992).

Entrambi i progetti permangono invariati per ciò che attiene gli obiettivi perseguiti, in particolare sono confermati tutti gli aspetti tecnici, economici e produttivi. Le due iniziative differiscono peraltro nei seguenti termini:

- un progetto presenta un programma di spesa articolato nel biennio 1996/97; la variazione non avrebbe comportato pertanto alcun effetto, ai fini del calcolo del contributo e della formazione della graduatoria, anche qualora fosse stata segnalata prima della chiusura del termine di presentazione delle domande o anche in fase di istruttoria (il tasso di attualizzazione applicato sarebbe rimasto quello in vigore al 30.9.96); risulta pertanto evidente che si è trattato di un mero errore dell'impresa nella predisposizione della domanda.

- l'altro progetto presenta invece un programma articolato negli anni dal 1991 al 1997; l'impresa intende pertanto escludere dalle spese ammissibili gli investimenti 1991 - 3.5.94 per poter beneficiare di maggiori tempi per il completamento dell'iniziativa. Tale variazione comporterebbe pertanto, oltre che una riduzione delle spese agevolabili, anche un ricalcolo dell'agevolazione a diverso tasso di attualizzazione (la nuova data di avvio diverrebbe 14.5.94) e la rideterminazione del capitale investito nell'iniziativa in base alla nuova data di avvio. I parametri assunti per la formazione della graduatoria nella fattispecie non subirebbero comunque, a seguito dei ricalcoli di cui sopra, alcun peggioramento (l'importo dei nuovi investimenti ammissibili attualizzati sarebbe inferiore a quello utilizzato nel calcolo degli indicatori, ed il capitale attualizzato sarebbe superiore a quello assunto nel calcolo del relativo parametro). Si ritiene, a parere della scrivente Banca concessionaria che entrambe le istanze possano essere accolte. Il disposto di cui all'art. 12 del D.M. 527/95 accorda infatti una facoltà (e non un obbligo) alle imprese in ordine alla decorrenza delle spese agevolabili.

R. La normativa non consente di recedere dall'opzione collegata all'art. 12, comma 1, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle domande.

D. (MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA) Si possono utilizzare, ai fini di un aumento di capitale indicato nel quadro D 4.2.1 e nel piano di copertura finanziaria (per un importo di 1.800 milioni), un incremento di capitale sociale utilizzando un conferimento derivante dalla scissione di un'altra iniziativa imprenditoriale? Il patrimonio netto oggetto di conferimento (che ammonta a 2.166 mln, d'importo, quindi, superiore al capitale sociale previsto) include oltre alle attività e passività operative, anche una rilevante quota di mezzi liquidi (C/c attivi e Titoli), il cui importo (quasi 10 miliardi) è ben superiore al citato aumento di Capitale Sociale.

R. No. Si veda la risposta al quesito 2.31 della raccolta.

D. (BANCA CARIGE) Siamo di fronte ad un progetto approvato nella prima fase con decreto provvisorio del 20.12.96 relativo ad una nuova iniziativa il cui programma di spesa agevolato è afferente ad acquisto di immobile industriale per £. 1.890.000.000 ed opere di sistemazione dello stesso per £. 166.000.000. Nell'atto di compravendita stipulato il 19/09/97 sono state pattuite le seguenti modalità di pagamento:

£. 900.000.000 al momento dell'atto;

£. 990.000.000 in 30 rate mensili consecutive da £. 33.000.000 con decorrenza dal 30/09/97. Considerato che:

- l'investimento terminerà presumibilmente nei primi mesi del 1998;

- l'iniziativa ubicata è in zona obiettivo 2, e pertanto c'è l'obbligo da parte della richiedente di presentare la relazione finale di spesa entro e non oltre il 30/06/1998;

- che a tale data per l'acquisto dell'immobile la ditta avrà pagato solamente £. 1.230.000.000 ;

- che a garanzia della pattuita dilazione di pagamento è stata rilasciata dalla nostra banca fidejussione di £.660.000.000 a scalare in relazione alle scadenze previste. Chiediamo

se può essere confermato nella sua interezza il contributo concesso in considerazione del fatto che il fornitore - anche se non completamente soddisfatto - risulta comunque sufficientemente garantito dalla nostra fidejussione.

R. No.

D. (EFIBANCA) I contributi in conto capitale rivenienti da altre leggi agevolate e/o da precedenti graduatorie, decretati ma non incassati e relativi a programmi di investimento già realizzati, nella valorizzazione del margine di struttura aziendale vanno considerati al netto o al lordo della prevista imposizione fiscale.

R. I contributi vanno considerati nella misura in cui iscritti nell'apposita posta del passivo patrimoniale.

D. (EFIBANCA) La legge n. 266 del 7.8.1997 all'articolo 16, comma 5, prevede l'inserimento delle "Lavanderie Industriali" nel settore industria, modificando, di fatto, l'art.49, comma 1, lettera a) della legge 9.3.1989 n. 88. Alla luce di quanto esposto possiamo ritenere una lavanderia industriale come soggetto ammissibile ai benefici della legge 488 ?

R. Secondo quanto chiaramente indicato dall'art. 2, comma 1 del regolamento, possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91", nonché le imprese fornitrici dei servizi di cui all'allegato al regolamento. Dal momento che l'attività di lavanderia con caratteristiche industriali risulta inquadrata nella sezione O - "Altri servizi pubblici, sociali e personali" della citata classificazione e non è neanche ricompresa tra i servizi di cui all'allegato al regolamento, la stessa non può essere ammessa alle agevolazioni.

D. (M. UMBRIA) Nel caso in cui un soggetto richiedente agevolazioni ai sensi della Legge 488/92 proceda ad un'operazione di scissione, è configurabile il subentro nella titolarità della domanda e, se già concesse, delle agevolazioni da parte dei soggetti rivenienti dall'operazione? E se sì, con quali modalità?

R. Ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dalla circolare MICA n. 247255 dell' 8/5/97, il subentro è consentito solo nel caso in cui la titolarità degli investimenti già realizzati - che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate dalla norma, devono far parte di un unico programma organico e funzionale realizzato in un'unica unità produttiva - sia trasferita ad uno solo dei soggetti rivenienti dall'operazione.

D. (CARISBO) Il progetto in leasing riguarda un immobile originariamente acquistato dalla società di leasing nel 1990 e concesso in locazione ad altro soggetto fino al 1994, quando il contratto è stato estinto anticipatamente, con riconoscimento al locatario dell'importo di L. 253.000.000 a titolo di indennizzo per il rilascio dell'immobile, come da fattura a carico della società di leasing in data 21.11.94. In pari data l'immobile è stato concesso in locazione finanziaria all'azienda che ha richiesto le agevolazioni "488", con un nuovo e distinto contratto di leasing per importo di L. 650.000.000 (valore risultante da perizia giurata), ricompreso nel piano di spesa agevolato in via provvisoria. In pari data il locatario è stato immesso nel possesso del bene, come risultante dal relativo verbale di consegna.

Si richiede se sia possibile - nel caso particolare - documentare l'importo ammissibile ad agevolazione mediante perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il valore del bene

alla data di conclusione del contratto anziché mediante la consueta fattura di acquisto del cespite.

Rispetto al quesito M. Umbria esaminato nell'undicesima riunione del Comitato tecnico del 12.9.96 (pag. 3 del verbale), si evidenzia che in questo caso non si tratta di subentro a seguito di cessione del contratto originario, bensì di diverso e distinto rapporto contrattuale sorto direttamente in capo all'azienda agevolanda; inoltre, il tale caso l'immobile risulta in qualche modo "riacquistato" dalla società di leasing il 21.11.94, come evincesi dalla fattura in pari data relativa al corrispettivo versato al precedente locatario (quale differenza tra il valore di mercato e quanto già corrisposto dalla locataria originaria).

In caso di risposta negativa, si richiede – in subordine – se sia possibile considerare ammissibile quantomeno tale corrispettivo pari a L. 253 milioni (fattura in data 21.11.94).

R. *La normativa vigente prevede, nel caso di locazione finanziaria, che la spesa da prendere a base per le agevolazioni sia quella relativa alla fattura emessa dal fornitore e intestata alla Società di locazione ed è quindi con riferimento alla relativa data che vengono fissati l'avvio a realizzazione del programma e l'ammissibilità o meno della spesa. Nel caso in esame la fattura n. 19 del 21.11.94 non è una fattura d'acquisto in quanto riferita ad un indennizzo per il rilascio dell'immobile già di proprietà della Società di locazione. Né d'altra parte risulta ammissibile il titolo di spesa originario perché risalente al 1990. In ordine infine alla natura dei titoli di spesa sulla base dei quali è individuato l'investimento ammissibile, si rimanda alla ben nota Circolare n. 38522 del 15.12.95.*

D. (CARIGE) Una società svolge l'attività di fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, a termine di una concessione di terreno demaniale con scadenza 29.07.94. L'istanza di rinnovo è stata trasmessa alla competente Amministrazione provinciale in data 19.02.96. A tutt'oggi il predetto rinnovo non è ancora intervenuto poiché l'Amministrazione provinciale non ha ancora concluso l'istruttoria tecnica propedeutica al rilascio del previsto nullaosta idraulico. Tenuto conto:

- che la società opera nell'unità produttiva fin dal dicembre 1986;
- che l'impianto agevolato è entrato in funzione il 29.02.96;
- che il rinnovo compete ad un Ente pubblico,

si chiede se è possibile derogare, nella situazione descritta, dall'obbligo riguardante l'effettiva disponibilità del terreno.

R. *Nei casi in cui l'impresa richiedente operi già su suolo o in immobili di proprietà di enti pubblici e la cui disponibilità deve essere rinnovata per i periodi minimi prescritti dalla normativa per l'utilizzo dei beni agevolabili, si può ritenere che l'iter agevolativo possa aver regolare corso a condizione che l'impresa abbia chiesto il rinnovo della disponibilità e che questa non sia stata denegata dalla Pubblica Amministrazione, fermo restando l'obbligo da parte dell'impresa di comunicare tempestivamente l'eventuale successivo diniego, ai fini della revoca delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni agevolati.*

D. (ASSILEA) Un'impresa ha inserito nel progetto di investimento un autocarro che è risultato oggetto di una "importazione parallela". Essendo quindi questo bene già stato immatricolato all'estero esclusivamente per procedere all'importazione parallela, si chiede di sapere se è da considerarsi a tutti gli effetti nuovo di fabbrica o bene usato.

R. *Il bene è da ritenere usato e pertanto non agevolabile.*

D. (ASSILEA) Un'impresa ha presentato una domanda di contributo per investimenti in locazione finanziaria concernente la costruzione di un nuovo insediamento produttivo e l'acquisizione di beni strumentali da inserire nello stesso. L'impresa ha attualmente la necessità di utilizzare i macchinari, oggetto della domanda di contributo, per far fronte ad ordini urgenti e nell'impossibilità di poter usufruire del nuovo insediamento, che è ancora in corso di costruzione, richiede la possibilità di installare provvisoriamente i suindicati beni nell'attuale unità produttiva con l'impegno di trasferirli nel nuovo stabilimento ad ottenimento dell'agibilità. Occorre fra l'altro far presente che:

- il nuovo insediamento produttivo si trova nello stesso comune dell'unità produttiva attualmente operante;
- la domanda di contributo presentata evidenzia quale indirizzo dell'iniziativa quello relativo all'attuale unità produttiva operante.

R. *Si ritiene di poter aderire alla richiesta previa acquisizione dell'impegno a trasferire i beni nel nuovo stabilimento subito dopo l'ottenimento dell'agibilità.*

D. (ASSILEA) In base a quanto stabilito all'art. 5 della convenzione tra banche concessionarie e istituti collaboratori (società di leasing), il trasferimento del contributo alle imprese avviene a condizione che sia anche acquisita la dichiarazione dell'impresa sul rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel decreto di concessione. In fase di richiesta molte imprese sollevano perplessità in merito al rilascio della suindicata dichiarazione in quanto non prevista dal regolamento, né dalla circolare né dal decreto di concessione.

R. *Dato che già in fase di domanda l'imprenditore sottoscrive le dichiarazioni di impegno e che nel sottoscrivere l'appendice al contratto di leasing prende atto degli obblighi a cui è sottoposto, si ritiene che la domanda e l'appendice possano sostituire la suddetta dichiarazione.*